

SENTENZA CIVILE N°

Sentenza n. 300/2013 pubbl. il 12/03/2013  
RG n. 6596/2010  
Repert. n. 418/2013 del 12/03/2013

300/13

SENT. 300/13  
R.G. 6596/10  
Cron. 3214/13  
Rep. 418/13  
Oggetto: Risarcime  
danni

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta  
Genovese, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 6596 R.G.A.C., anno 2010, avente ad oggetto:  
responsabilità societaria, passata in decisione all'udienza del 3.10.12,  
vertente

TRA

**Fiorenza Nazzareno**, el.te dom.to presso lo studio dell'avv.  
U.Campese, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine  
della citazione

Attore

E

**GE.SE.SA s.p.a.**, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. M.Verrusio,  
che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di  
costituzione

Convenuta

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del  
3.10.12, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e diritto

Fiorenza Nazzareno conveniva in giudizio la Ge.SE.SA s.p.a per  
sentirla condannare al risarcimento dei danni subito per l'illegittimo ed  
ingiustificata revoca dalla carica di Presidente del Consiglio  
d'Amministrazione.

La convenuta si costituiva contestando la domanda

Deve premettersi che l'argomentazione sollevata dalla Ge.SE.Sa circa la preventiva rinuncia all'indennizzo, da parte dell'avv. Fiorenza, appare irrilevante, apparendo evidente che parte attrice ha invocato il disposto dell'art. 2383 c.c., chiedendo non già l'indennizzo, ma il risarcimento danni conseguente alla mancanza di giusta causa della sua revoca dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, la convenuta sostiene che lo statuto prevede la nomina del Presidente e degli amministratori tra i designati della componente pubblica, per cui a suo dire sarebbe passivamente legittimato il Comune di Benevento.

L'assunto è infondato, atteso che l'art. 17 dello Statuto della GESESA prevede espressamente che i soci vengano eletti dall'assemblea, secondo le modalità espressamente indicate. Appare evidente che il Presidente non viene nominato esclusivamente dal socio pubblico, per cui l'atto di nomina fa riferimento sempre e comunque alla compagine sociale, così come, necessariamente, avviene per la revoca.

Quanto al merito della vicenda, occorre esaminare se la revoca sia sorretta o meno da giusta causa; dalla documentazione allegata emerge chiaramente la fondatezza dell'attoreica domanda, poiché la delibera del 29.10.10 non contiene alcuna motivazione della impugnata revoca. Sul punto occorre rilevare che " In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto

dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. Ne consegue che, quando, la revoca sia avvenuta implicitamente per nomina di un nuovo consiglio di amministrazione che non comprenda l'amministratore precedente il cui mandato sia ancora in essere, né sia stato esplicitato alcunché in quella sede in ordine alla causa della sua esclusione (e, quindi, della revoca implicita), è precluso alla società provare in giudizio la sussistenza della giusta causa di revoca. In ogni caso, la giurisprudenza è altresì ferma nel ritenere che la revoca possa essere giustificata anche da situazioni soggettive (es.: violazione da parte dell'amministratore di doveri imposti dalla legge o dallo statuto) di gravità tale, però, da determinare il venir meno del rapporto fiduciario con i soci, e senza che possa avere rilievo la mera contrarietà dell'amministratore ad un indirizzo amministrativo o gestionale espresso dai soci di maggioranza. (Tribunale Milano, sez. VIII, 12/03/2009, n. 3461).

In sostanza, in tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in




situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un *quid pluris*, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c. (Cassazione civile, sez. I, 12/09/2008, n. 23557)

Nella specie, deve evidenziarsi, preliminarmente, che la GESESA non ha esplicitato alcuna motivazione della revoca del Presidente. Dall'esame della delibera emerge infatti chiaramente che la GESESA ha meccanicamente ed automaticamente recepito la richiesta del socio pubblico, prendendo atto del venire meno del rapporto fiduciario lamentato dal Comune, senza chiarire per quali ragioni tale circostanza potesse avere ripercussioni sul rapporto tra la società e l'avv. Fiorenza.

Peraltro, la stessa convenuta, in comparsa di risposta, sostenendo il difetto di legittimazione passiva della GESESA, perché la revoca sarebbe stata disposta dal Comune, ammette sostanzialmente di non avere avuto alcuna motivazione propria per destituire l'avv. Fiorenza, non avendo neanche precisato di avere condiviso tale scelta.


Va evidenziato poi che la motivazione alla base della richiesta del Comune (che- come si è detto- non risulta espressamente condivisa



dalla GESESA , ma solo automaticamente recepita) per deliberare la revoca del Fiorenza appare di natura sostanzialmente politica. Infatti, la motivazione della revoca consiste nel "mancato raccordo tra il socio pubblico e il Presidente della società", nonché nella ostilità di quest'ultimo verso il Comune di Benevento e i suoi rappresentanti. Il Comune ritiene dunque tale motivazione idonea a giustificare la revoca del Presidente, essendosi incrinato il rapporto fiduciario.

L'assunto è infondato: invero, la giusta causa di revoca deve essere guardata con riferimento non già ad un singolo socio( nella specie neanche di maggioranza), bensì alla compagine sociale, ed il rapporto deve venire meno con la società e non solo con uno dei soci. Differente sarebbe stata la situazione se il Fiorenza avesse espresso apprezzamenti negativi sulla società, o avesse tenuto comportamenti pregiudizievoli per la stessa anche dal punto di vista societario. Nulla risulta invece contestato all'avv. Fiorenza relativamente all'espletamento del suo ruolo societario, né la perdita del rapporto fiduciario può essere inquadrato con riferimento al singolo socio, non apparendo neanche prospettato, in seno alla delibera di revoca, che la perdita di tale rapporto fiduciario con uno dei singoli soci abbia avuto ripercussioni sul medesimo rapporto con gli altri soci e con la società.

Dalla lettura degli atti emerge, sostanzialmente, che la revoca sia stata voluta ed operata dal Comune di Benevento( socio di minoranza) per intervenuti dissapori con l'avv. Fiorenza, pur dallo stesso Comune voluto alla Presidenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long tail, positioned at the bottom right of the page.

L'avvicendamento delle cariche societarie non può e non deve avvenire sulla base di convenienze politiche contingenti. L'amministratore o il Presidente della società( tanto più se a partecipazione pubblica) deve espletare il suo compito fino a quando lo stesso risulti esercitato nell'interesse sociale e fino a quando non tenga comportamenti tali da compromettere l'interesse sociale o da determinare il venire meno di un rapporto di fiducia con la società.

Nella specie, non può ritenersi che la società abbia perso tale rapporto fiduciario quale riflesso del venire meno di tale rapporto in capo al Comune, né- nella delibera di revoca- le ragioni della stessa appaiono esplicitate.


Il quantum debeatur non può che essere determinato equitativamente, tenendo presente l'importanza della carica pubblica rivestita e il danno all'immagine derivante dalla vicenda.

Il danno non può essere determinato in base al mancato guadagno per il periodo intercorso tra la scadenza del mandato e la revoca anticipata, non apparendo certo e indiscutibile il proseguimento del rapporto fino alla scadenza, ed essendo evidente, peraltro, che l'indennità percepita dall'amministratore è collegata all'espletamento di un compito. Né, la fattispecie, appare equiparabile al licenziamento.

Per le suesposte motivazioni, si ritiene di determinare in € 20.000,00 il danno da liquidare all'attore

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
Fiorenza Nazzareno, con atto di citazione notificato in data nei  
confronti della GESESA s.p.a., così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la GESESA s.p.a. al  
pagamento, in favore dell'attore, della somma di € ~~20~~.000,00, oltre  
interessi dalla domanda

2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente  
giudizio, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 700,00 per la  
fase introduttiva, € 1000,00 per la fase decisoria, oltre Iva e Cap come  
per legge

Benevento 25.2.13

Il Giudice

-Dott.A.Genovese-



DEPOSITO IN CANCELLERIA  
25 FEB. 2013  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
1



SENTENZA PUBBLICATA  
IL 12 MAR. 2013  
IL CANCELLIERE  
PEDICINI MARCOBONA



**Tribunale di Benevento**

**LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 6596/2010**

Senza n. 300/2013 pubbl. il 12/03/2013  
R.G. n. 6596/2010  
Repert. n. 418/2013 del 12/03/2013

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
MAZZARENO FIORENZA	FRNNZR65M04A783A	04/08/1965 BENEVENTO	BENEVENTO VIA XXIV MAGGIO N. 22	Attore principale	Attivo
G.E. S.A.T. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.	00934000621		BENEVENTO ZONA INDUSTRIALE PEZZAPIANA	Convenuto principale	Attivo